

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 30 aprile 2020, n. 223

Emergenza epidemiologica COVID 19 - differimento di tutti i pagamenti dei canoni delle concessioni demaniali regionali di cui al Regolamento Regionale 30 aprile 2014 n. 10. Determinazione percentuale della riduzione dei canoni concessori ai sensi dell'art 16 comma 1 lettera d).

Oggetto: Emergenza epidemiologica COVID 19 - differimento di tutti i pagamenti dei canoni delle concessioni demaniali regionali di cui al Regolamento Regionale 30 aprile 2014 n. 10. Determinazione percentuale della riduzione dei canoni concessori ai sensi dell'art 16 comma 1 lettera d).

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore ai lavori pubblici e tutela del territorio, mobilità di concerto con l'Assessore alla Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio;

VISTA la Costituzione con particolare riguardo all'art 119;

VISTO lo Statuto Regionale con particolare riguardo all'art.16 (Potestà Amministrativa), art.17 (Autonomia Tributaria e Finanziaria. Demanio e Patrimonio); art.48 comma 3 lettera c) (Funzioni Amministrative); art.57 (Finanza Regionale);

VISTA la legge Regionale 18 febbraio 2002 n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al personale regionale" e successive modificazioni e, in particolare, l' art.4, comma 2 lett.re a e d;

VISTO il D.lgs. n. 112/98 concernente "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 "Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 "Regolamento regionale di Contabilità", adottato in attuazione dell'articolo 3 della l.r. 25/2001 ed ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto;

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, concernente: "Legge di stabilità regionale 2020";

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29, concernente: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 1004, concernente: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 1005, concernente: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 25 febbraio 2020, n. 68 concernente: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Assegnazione dei capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c) della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29 e dell'articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26.";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 21 gennaio 2020, n. 13 concernente: "Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del

decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e disposizioni per la gestione del bilancio regionale 2020-2022, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26. Approvazione del bilancio reticolare, ai sensi dell'articolo 29 del r.r. n. 26/2017.”;

VISTA la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale prot. n 176291 del 27 febbraio 2020 e le altre eventuali e successive integrazioni, con la quale sono fornite le indicazioni relative alla gestione del bilancio regionale 2020-2022;

VISTO che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 Marzo 2020 (D.P.C.M.) sono state estese sull'intero territorio nazionale le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19 previste dall'art.1 del D.P.C.M. 8 Marzo 2020 sul territorio della Regione Lombardia e in altre 14 Province della Repubblica Italiana, comprensive del divieto di spostamento delle persone fisiche dal proprio domicilio o residenza, ad esclusione di comprovati motivi di lavoro e di salute da effettuarsi solo all'interno del Comune di residenza;

CONSIDERATO quanto disposto con successivo D.P.C.M. dell'11 Marzo 2020;

CONSIDERATO che con successivo D.P.C.M. del 22 Marzo 2020 sono state sospese, sull'intero territorio nazionale, tutte le attività produttive ed industriali, ad eccezione di quelle ricomprese nell'allegato 1 del medesimo D.P.C.M.;

ATTESO che il Decreto Legge n.19 del 25 Marzo 2020, vigente dal 26 Marzo 2020, ha previsto all'art.2, comma 3 che continuano ad applicarsi, nei termini originariamente previsti, le misure già adottate con i sopraccitati D.P.C.M. per come ancora vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo Decreto legge;

TENUTO CONTO che il Decreto Legge n.18 del 17 Marzo 2020 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha disposto tra le altre cose:

a) all'art.62, comma 1 per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, la sospensione degli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020;

b) all'art.67, comma 1 la sospensione dei termini relativi all'attività di riscossione degli uffici degli enti impositori tra l'8 marzo 2020 e il 31 Maggio 2020;

CONSIDERATA la necessità di garantire lo stesso trattamento giuridico per attuazione dei principi Costituzionali di parità, uguaglianza e non discriminazione di tutte le fattispecie in esame secondo principi già dettati con deliberazioni di analogo valore;

PRESO ATTO dell'evolversi della situazione epidemiologica e del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi e dei decessi constatati dall'Organizzazione mondiale della sanità;

CONSIDERATO che l'intervento deliberativo in oggetto si rende estremamente necessario ed urgente in considerazione dell'evolversi dell'epidemia da COVID-19, dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

RITENUTA la straordinaria necessità ed urgenza esposta dal Governo nazionale di emanare disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, adottando misure di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus;

ATTESO che allo stato attuale ed al termine di tale epidemia l'Ente regionale deve attivare tutte le misure finanziarie ed economiche necessarie per riavviare l'economia territoriale che risulterà gravemente colpita da una forte recessione in ogni settore;

VISTO il Regolamento Regionale 30 aprile 2014 n. 10 pubblicato sul BUR il 2 maggio 2014, n.35 - Supplemento n.1 "Disciplina delle procedure per il rilascio delle concessioni di pertinenze idrauliche, aree fluviali, spiagge lacuali e di superfici e pertinenze dei laghi.";

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale nr. 184 del 16/04/2020 con la quale viene modificato il Regolamento Regionale 30 aprile 2014 n. 10 e concessa la possibilità di rateizzazione dei debiti per mancati pagamenti pregressi non solo per gli occupanti senza titolo ma anche per i concessionari con titolo;

VISTA la Legge Regionale 11 dicembre 1998, n. 53, recante "Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della L. 183/1989";

RILEVATO che lo stato di contingenza sanitaria (COVID-19) ed i DPCM emanati, hanno posto l'obbligo di chiusura forzata di molte attività che vengono regolarmente svolte su suolo demaniale e a margine delle quali il concessionario ha l'obbligo di corrispondere un canone secondo le scadenze statuite nei disciplinari di concessione o nei relativi atti legislativi;

RILEVATO che la Regione Lazio ha l'intenzione di trattare la materia finanziaria delle concessioni con particolare riguardo allo stato di contingenza sanitaria ad oggi esistente, secondo principi e parametri in linea con le disposizioni nazionali che hanno ad oggetto la sospensione di alcuni pagamenti da parte dei cittadini per arginare il problema economico delle famiglie e delle imprese;

TENUTO CONTO che le concessioni attualmente in essere con riferimento al solo Regolamento Regionale nr. 10 del 2014 hanno ad oggetto attività che secondo le ultime disposizioni governative potrebbero aver interrotto d'obbligo il proprio esercizio e che verranno successivamente, al termine di questo periodo contingenziale, gravemente colpite da una importante crisi di liquidità;

RITENUTO opportuno concedere un differimento sui termini di pagamento secondo le modalità espresse nella presente deliberazione;

RITENUTO di stabilire che nel periodo che decorre dal 9 marzo 2020 al 31 luglio 2020 è riconosciuta, ai concessionari di cui al R.R. nr 10 del 2014, la sospensione dei pagamenti derivanti dall'applicazione del Regolamento da ultimo richiamato, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi;

RITENUTO di stabilire che tutte le obbligazioni, sempre con riferimento ai concessionari di cui a Regolamento Regionale nr 10 del 2014 che sono divenute certe, liquide ed esigibili in periodi intercorrenti tra il 9 marzo 2020 e il 31 luglio 2020 sono automaticamente sospese e possono essere versate tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2020 senza l'applicazione, per il solo periodo in esame di interessi e sanzioni;

ATTESO che la sospensione dei termini non impedisce il versamento ordinario volontario alla già fissata scadenza e che, comunque, non si dà luogo a rimborso di quanto eventualmente già versato;

CONSIDERATO altresì che la sola sospensione dei termini di pagamento non comporta variazioni negative sulle previsioni d'entrata di bilancio anno 2020 in quanto le entrate dei sopracitati canoni vengono riscossi nel medesimo anno finanziario in cui sono state previste nella legge di Bilancio 2020;

VISTO il Codice Civile di cui al R.D. 16 marzo 1942, n. 262 con particolare riguardo agli articoli 1463 e 1467;

CONSIDERATO che il Regolamento Regionale in argomento è stato adottato con Deliberazione di Giunta nr. 147 del 25/03/2014;

VISTO altresì l'articolo 16 comma 1 lettera d) del Regolamento Regionale nr 10 del 2014 che dispone che “[...] in presenza di eventi dannosi di eccezionale gravità, che comportino una minore utilizzazione dei beni oggetto della concessione, previa acquisizione di probante certificazione attraverso perizia tecnica asseverata, documentazione fotografica e altra documentazione idonea, il canone di concessione dovuto è ridotto fino al 50%, per il solo periodo di inutilizzabilità del bene demaniale e comunque mai superiore ad un anno; [...]”;

RITENUTO di considerare ai fini dell'applicazione di quanto disposto dalla suddetta norma regolamentare quale evento dannoso di eccezionale gravità anche l'emergenza sanitaria che sta attraversando il Paese che limita oggettivamente l'utilizzo dei beni demaniali;

CONSIDERATO che come previsto dallo stesso art. 16 comma 1 lettera d) del Regolamento Regionale dovrà essere presentata, nelle modalità stabilite dagli uffici competenti regionali e non oltre la data del 30/09/2020, perizia tecnica asseverata da parte del concessionario all'attenzione dell'Amministrazione concedente, atta a richiedere la riduzione del canone per effettiva e concreta inutilizzabilità del bene con riguardo all'oggetto e alla finalità della concessione dedotta nel disciplinare sottoscritto tra le parti;

STABILITO che se la perizia depositata dalla parte dimostrasse la compatibilità tra l'oggetto della concessione e l'effettivo inutilizzo del bene, sempre sulla base dei principi Costituzionali di parità, uguaglianza e non discriminazione, lì dove la norma regolamentare di cui all'articolo 16 comma 1 lettera d) prevedesse una riduzione fino al 50%, deve esser letta ed applicata nel suo valore del 50%;

RITENUTA necessaria l'emanazione di chiare direttive utili ad uniformare l'operato sull'intero territorio regionale di tutte le Amministrazioni concedenti richiamate dall'art 16 comma 1 del Regolamento tra cui rientrano di diritto anche le Amministrazioni provinciali e comunali;

CONSIDERATO che a margine della perizia depositata dalla parte in cui viene dimostrata la compatibilità tra l'oggetto della concessione e l'effettivo inutilizzo del bene, sempre sulla base dei principi Costituzionali di parità, uguaglianza e non discriminazione, debba essere applicata la norma regolamentare di cui all'articolo 16 comma 1 lettera d);

ATTESO che tale determinazione, nella sua applicazione quantitativa, è assunta in base all'eccezionale e straordinaria emergenza che sta vivendo il Paese e con riferimento al periodo di oggettivo impedimento all'uso di alcuni beni demaniali il cui termine coincide con la cessazione dell'emergenza sanitaria, stabilita nel 31.07.2020 dall'Organo di governo nazionale;

DATO ATTO che gli oneri derivanti dall'ambito di applicazione della norma regolamentare di cui all'art. 16, comma 1, lettera d), nell'applicazione individuata dalla presente deliberazione, sono pari ad euro 590.000,00, e trovano copertura sul capitolo T21505, concernente il fondo per il pagamento delle perdite potenziali derivanti da spese correnti;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di considerare ai fini dell'applicazione di quanto disposto dal Regolamento Regionale 30 Aprile 2014 n. 10 e ss.mm.ii. "Disciplina delle procedure per il rilascio delle concessioni di pertinenze idrauliche, aree fluviali, spiagge lacuali e di superfici e pertinenze dei laghi" quale evento dannoso di eccezionale gravità anche l'emergenza sanitaria che sta attraversando il Paese che limita oggettivamente l'utilizzo dei beni demaniali;
2. la sospensione dei pagamenti dei canoni di concessione dovuti all'Amministrazione regionale e determinati ai sensi del Regolamento Regionale 30 Aprile 2014 n. 10 per le obbligazioni derivanti da un titolo giuridicamente valido che sono divenute certe, liquide ed esigibili in periodi intercorrenti tra il 9 marzo 2020 e il 31 luglio 2020. I relativi pagamenti possono essere eseguiti dai concessionari in deroga alle ordinarie scadenze entro il 30 settembre 2020 senza l'applicazione, per il periodo in esame, di interessi e sanzioni;
3. di dare atto che la sospensione dei termini, non impedisce il versamento ordinario volontario alla già fissata scadenza e che non si dà luogo a rimborso di quanto eventualmente già versato;
4. di stabilire che la presente Deliberazione operi anche per l'esercizio delle funzioni attribuite e delegate ai sensi della Legge Regionale 11 dicembre 1998 nr. 53 con riguardo al Regolamento Regionale 30 Aprile 2014 n. 10 e ss.mm.ii, e che pertanto la Direzione regionale competente nella materia oggetto di deliberazione, provvederà a trasmettere agli Enti territoriali il presente Atto per assicurarne la più ampia pubblicità nel proprio ambito territoriale al fine di informare i concessionari autorizzati nel tempo dalle Amministrazioni Provinciali e Comunali con riguardo alle competenze trasferite in riferimento al Regolamento citato;
5. di stabilire che nel periodo intercorrente tra il 9 marzo 2020 e il 31 luglio 2020, per l'effettivo inutilizzo del bene in concessione in coerenza con l'oggetto del disciplinare, sulla base dei principi Costituzionali di parità, uguaglianza e non discriminazione, la norma regolamentare di cui all'articolo 16 comma 1 lettera d), vista la straordinaria emergenza in atto, debba essere applicata nel suo valore del 50% e che tale valore è determinato in linea con il Regolamento Regionale in argomento adottato con Deliberazione di Giunta nr. 147 del 25/03/2014;
6. di avviare i procedimenti amministrativi nelle modalità stabilite dagli uffici competenti dell'Amministrazione regionale, emanando apposite linee guida da trasmettere alle Amministrazioni concedenti per disciplinare in modo uniforme:
 - l'operato sull'intero territorio regionale dei diversi Enti coinvolti,
 - le procedure di acquisizione delle perizie tecniche asseverate da presentarsi entro il 30.09.2020, che dimostrino la compatibilità tra l'oggetto della concessione stabilita nel disciplinare e l'effettivo inutilizzo del bene, per la riduzione del canone concessorio nella misura del 50% per il concretizzarsi di eventi dannosi di eccezionale gravità come il COVID-19, che comportino una minore utilizzazione dei beni oggetto della concessione,
 - i principi generali da seguire, a cura degli Enti coinvolti, per le valutazioni di propria competenza.

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio